

Benedetta Liberali

Il reato di atti persecutori

Profili costituzionali, applicativi
e comparati

Prefazione di Marilisa D'Amico



COLLANA
DI DIRITTO
E SOCIETÀ

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Benedetta Liberali

Il reato di atti persecutori

Profili costituzionali, applicativi
e comparati

Prefazione di Marilisa D'Amico

FrancoAngeli

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Ai miei genitori

Indice

Prefazione	pag. 11
1. Che cosa è lo <i>stalking</i>	» 13
1. La nascita di un nuovo reato	» 13
2. Le difficoltà definitorie	» 16
3. Il riconoscimento dello <i>stalking</i> e la distinzione rispetto al fenomeno del <i>mobbing</i>	» 20
4. Le conseguenze sulla vittima di <i>stalking</i>	» 24
5. Le tipologie di <i>stalker</i>	» 27
6. <i>Cyberstalking</i>	» 29
7. <i>Stalking</i> attraverso articoli di giornale	» 31
2. Il caso italiano: prima dell'introduzione della nuova fattispecie di reato	» 32
1. Il vuoto normativo e l'interpretazione giurisprudenziale	» 32
2. I primi disegni di legge in materia	» 38
3. L'introduzione della nuova fattispecie di reato	» 58
1. Il disegno di legge A.C. 1440 e la relazione illustrativa	» 58
2. Il decreto-legge n. 11 e la legge di conversione n. 38 del 2009	» 60
3. Il parere del Consiglio Superiore della Magistratura	» 62
4. Il reato di atti persecutori	» 64
1. La collocazione nel codice penale	» 64
2. La condotta	» 65
3. Gli eventi	» 67
4. L'elemento soggettivo	» 69
5. L'ammonimento	» 72

6. Il divieto di avvicinamento	pag. 79
7. Le aggravanti	» 83
8. La procedibilità	» 86
9. La competenza	» 88
10. I centri antiviolenza e il numero verde	» 89
11. La clausola di invarianza finanziaria	» 91
12. Le ulteriori disposizioni introdotte dalla legge n. 38 del 2009	» 91
5. Criticità della norma	» 96
1. La formulazione: il principio di determinatezza	» 96
2. Il mezzo: la decretazione d'urgenza	» 104
3. Le sentenze additive <i>in malam partem</i> : l'aggravante prevista al secondo comma dell'art. 612-bis c.p.	» 106
4. Il concorso di reati: la "clausola di riserva" e il rapporto con altre fattispecie penali	» 108
5. Il principio di irretroattività: gli atti persecutori commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge	» 111
6. La configurabilità del tentativo: l'idoneità e l'univocità degli atti	» 115
7. La natura del reato: la possibile configurazione di reato permanente	» 115
8. (Segue): reato di evento o di pericolo	» 116
9. Il danno: la prova e la quantificazione	» 116
6. La giurisprudenza	» 120
1. I gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari	» 120
2. Gli atti persecutori commessi sia prima sia dopo l'introduzione del nuovo reato e il numero di condotte sufficienti ai fini della sua integrazione	» 124
3. Gli atti persecutori commessi da un soggetto prima minorenni e poi maggiorenni	» 126
4. I gravi indizi di colpevolezza ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari	» 127
5. L'invio di corrispondenza elettronica sgradita	» 128
6. La reciprocità delle molestie assillanti	» 130
7. Le condotte persecutorie poste in essere attraverso atti di danneggiamento	» 131

8. Il reato di atti persecutori come reato di danno	pag. 132
9. Il numero di condotte necessarie ai fini dell'integrazione del reato	» 132
10. Il concorso di persone nel reato	» 133
11. La clausola di sussidiarietà	» 133
12. Il rapporto tra art. 610 c.p. e art. 612-bis c.p.	» 134
13. Il sequestro preventivo	» 135
14. La configurabilità del reato di calunnia commesso nelle dichiarazioni rese ai fini dell'ammonimento	» 135
15. L'ammonimento	» 136
16. L'abuso del procedimento quale forma di <i>stalking</i>	» 137
7. Cenni di diritto comparato: l'emblematico caso dell'Inghilterra	» 139
Premessa	» 139
1. Le leggi anteriori al 1997	» 143
2. Il ruolo della giurisprudenza	» 149
3. Il <i>Binding Over</i> : una forma di giustizia preventiva	» 157
4. Lo sviluppo della legge penale	» 159
5. L'entrata in vigore e il contenuto del <i>Protection from Harassment Act 1997</i>	» 160
6. Criticità del <i>Protection from Harassment Act 1997</i> e sua efficacia	» 165
7. I rimedi offerti dal <i>Protection from Harassment Act 1997</i> : due modelli a confronto	» 168
8. Galles, Irlanda del Nord, Isola di Man, Scozia	» 170
1. Galles	» 170
2. Irlanda del Nord	» 170
3. Isola di Man	» 173
4. Scozia	» 174
9. Altri Stati dell'Unione Europea	» 177
Premessa	» 177
1. Austria	» 178
2. Belgio	» 181
3. Cipro	» 183
4. Danimarca	» 183
5. Estonia	» 184

6. Finlandia	pag. 184
7. Francia	» 185
8. Germania	» 185
9. Grecia	» 187
10. Irlanda	» 188
11. Lettonia	» 189
12. Lituania	» 189
13. Lussemburgo	» 190
14. Malta	» 190
15. Paesi Bassi	» 191
16. Polonia	» 192
17. Portogallo	» 193
18. Repubblica Ceca	» 194
19. Slovacchia	» 194
20. Slovenia	» 194
21. Spagna	» 195
22. Svezia	» 195
23. Ungheria	» 196
10. Altri Stati	» 197
1. California	» 197
2. Canada	» 199
3. Giappone	» 199
4. Hong Kong	» 200
5. Sudafrica	» 204
6. Svizzera	» 211
7. Taiwan	» 215
Appendice	» 217
1. La legge n. 38 del 2009	» 217
2. <i>Protection from Harassment Act 1997</i>	» 222
3. La richiesta di ammonimento	» 229
4. Protocollo di intesa tra i Ministeri per le Pari Opportunità e della Difesa	» 230
5. La sentenza della Corte costituzionale belga	» 232
Bibliografia	» 239
Giurisprudenza di legittimità, costituzionale e di merito	» 263
Giurisprudenza inglese e belga	» 266

Prefazione

L'introduzione del reato di atti persecutori nel nostro ordinamento, avvenuta con il decreto-legge n. 11 del 2009, costituisce uno dei più importanti interventi normativi degli ultimi anni volti a tutelare le vittime di abusi e violenze, sia fisiche sia psichiche, che colpiscono innanzitutto le donne.

Con il reato di *stalking*, termine che indica un insieme di condotte persecutorie e assillanti, si è venuta in particolare a colmare una grave lacuna dell'ordinamento, che spesso rendeva impossibile perseguire alcuni comportamenti che singolarmente considerati potevano non avere autonoma rilevanza penale e quindi non potevano essere puniti. Ciononostante la giurisprudenza, pur in mancanza di una specifica norma, applicava in prevalenza fattispecie vigenti quali i reati di cui agli artt. 660 (*Molestia o disturbo alle persone*), 581 (*Percosse*), 582 (*Lesione personale*), 594 (*Ingiuria*) e 595 (*Diffamazione*), 610 (*Violenza privata*), 612 (*Minaccia*), 614 (*Violazione di domicilio*), 635 (*Danneggiamento*) c.p., fino all'omicidio (art. 575 c.p.).

La norma, di cui all'art. 612-*bis* c.p., punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta un'altra persona, provocandone alternativamente l'insorgere di un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per la propria o altrui incolumità o, infine, un'alterazione delle abitudini di vita.

La novella del 2009 ha quindi fornito alle vittime degli atti persecutori e agli operatori giuridici un fondamentale mezzo di tutela giurisdizionale, che può permettere anche di evitare l'instaurazione stessa del procedimento penale, grazie all'introduzione dell'istituto dell'ammonimento.

Nonostante dalla formulazione della disposizione emergano alcuni profili critici, che si appuntano in modo particolare sul rispetto del principio di determinatezza e del principio di irretroattività della legge penale, i dubbi di legittimità costituzionale possono considerarsi superati. Da un lato infatti

occorre considerare la giurisprudenza costituzionale sul punto e quella di legittimità che in ordine alle nozioni che vengono in rilievo ai fini dell'integrazione del reato è ormai consolidata, dall'altro, in relazione alla possibilità che alcune condotte persecutorie siano state poste in essere in parte in un momento antecedente e in parte a seguito dell'introduzione della nuova norma penale, occorre prendere in considerazione i principi in tema di successione di leggi penali nel tempo.

Questo volume è pregevole non solo per la ricostruzione della fattispecie che ne evidenzia le peculiarità e le criticità, ma anche per la ricca analisi di diritto comparato, nonché per la ricostruzione storica che ripercorre sia la prassi giurisprudenziale anteriore e successiva al 2009 sia il percorso legislativo che ha portato all'approvazione della legge di conversione n. 38 del 2009.

Il lavoro è frutto anche delle lezioni molto apprezzate svolte dalla dott. Benedetta Liberali nell'ambito dei corsi universitari e dei master da me tenuti all'Università statale di Milano.

Il volume è destinato agli operatori del settore, agli studenti dei corsi universitari e a tutti i cittadini che vogliono essere informati sui loro diritti.

Marilisa D'Amico
Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Milano

1. Che cosa è lo stalking

SOMMARIO: 1. La nascita di un nuovo reato. 2. Le difficoltà definitorie. 3. Il riconoscimento dello stalking e la distinzione rispetto al fenomeno del mobbing. 4. Le conseguenze sulla vittima di stalking. 5. Le tipologie di stalker. 6. Cyberstalking. 7. Stalking attraverso articoli di giornale.

1. La nascita di un nuovo reato

Negli ultimi venti anni nel mondo occidentale si è assistito a una forte crescita di interesse nei confronti del fenomeno dello *stalking*.

La più attenta considerazione da parte dei *media*, il gran numero di film e libri sull'argomento dimostrano il forte impatto socio-culturale del fenomeno.

Comportamenti quali persecuzioni, minacce e violenze continuati sono stati da sempre riconosciuti e individuati sia dal punto di vista clinico - con riguardo ad anomalie relazionali o a vere e proprie patologie che stanno alla base di tali azioni - sia dal punto di vista giuridico.

Sotto questo secondo profilo solo recentemente si è assistito all'attribuzione del termine *stalking* a quell'insieme di comportamenti continuativi molesti, di varia tipologia e natura, e al riconoscimento del fenomeno come fattispecie criminosa autonoma. Ciò è stato dovuto a un forte cambiamento socio-culturale che ha visto mutare la rilevanza attribuita a quegli stessi comportamenti, che sono oggi in vari Paesi puniti come reato.

Lo *stalking*, infatti, comprende alcuni comportamenti in passato tollerati, come il corteggiamento insistente¹. Con il passare del tempo questi stessi comportamenti sono stati considerati sempre più problematici.

Il riconoscimento del fenomeno dello *stalking* come fattispecie criminosa autonoma è, dunque, il frutto di una consapevolezza sociale nuova, determinata dai cambiamenti sociali, culturali ed economici che hanno reso indispensabile per la tutela delle vittime la configurazione chiara e ben definita di questi comportamenti.

È utile ripercorrere cronologicamente i tentativi di definizione giuridica del fenomeno per ricostruire un quadro definitorio il più possibile completo.

Lo *stalking* è un insieme di comportamenti con cui una persona infligge a un'altra ripetute (e dunque persecutorie) e indesiderate (e quindi moleste) attenzioni. Sono possibili anche altre definizioni, ma si rischia di non riuscire a cristallizzare in modo preciso un fenomeno che comprende un insieme di comportamenti e non un singolo atto.

Occorre rilevare, inoltre, che molti dei comportamenti posti in essere in una campagna di *stalking* non integrano per sé stessi, considerati singolarmente, dei reati.

Il termine *stalking*, così come i comportamenti cui si riferisce, non è nuovo. Se si analizza la radice del verbo inglese *to stalk*, si scopre che deriva dall'antico inglese *-stealcian*, come *bestalcian* che vuol dire *steal along*, muoversi furtivamente. E così come *to talk* significa *to tell frequently*, *to stalk* vuol dire *to steal along repeatedly*².

Ripercorrendo la storia del verbo è interessante notare che esso deriva dall'ambiente venatorio con il significato di inseguire la preda e solo in seguito, data l'analogia dei comportamenti coinvolti, l'uso si estende a indicare la molestia posta in atto contro le persone.

Mentre all'inizio l'attenzione dei *media* si era concentrata su clamorosi, ma ben circoscritti, episodi di persecuzione a carico di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo o della politica³, successivamente si sono presi in considerazione anche episodi che riguardavano persone comuni, molestate prevalentemente da *ex partner*, colleghi di lavoro o addirittura estranei⁴.

¹ P. Curci, G. M. Galeazzi, C. Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, 23.

² B. Nicol, *Stalking*, Reaktion Books, Londra, 2006, 16.

³ Nel mondo anglosassone ci si riferisce a questo fenomeno con il nome di *star stalking*.

⁴ P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 11.

Da qui il tentativo di sistematizzazione e definizione del reato di *stalking*, che negli Stati Uniti d'America risale al 1990 ed è previsto, per la prima volta, nel codice penale dello Stato della California.

La sezione 646,9 così recita: *Any person who wilfully, maliciously and repeatedly follows or harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear for his or her safety, or safety of his or her immediate family, is guilty of the crime of stalking, punishable by imprisonment in a county jail for not more than one year or by a fine of not more than one thousand dollars, or by both that fine and imprisonment, or by imprisonment in the state prison.*

Si è consapevoli del fatto che la storia viene spesso rigidamente “ordinata” con date in cui si sono verificati eventi che simbolicamente rappresentano l’inizio o la fine di importanti periodi storici, ma che in realtà essa è un continuo fluire di avvenimenti che in una sorta di crescendo portano più o meno gradualmente alla modificazione e trasformazione della società. Nonostante questa premessa, si può individuare la ragione profonda di questo interesse mediatico per il fenomeno dello *stalking* nell’assassinio, avvenuto nel 1989 per mano del suo molestatore, di una famosa attrice americana di *sitcom*, Rebecca Schaeffer. Da qui ha avuto origine la grande attenzione mediatica e cinematografica che ha fatto dello *stalking* un vero e proprio fenomeno “pubblico”.

In seguito all’entrata in vigore della legge californiana, si è assistito a quella che può essere definita una “cascata legislativa” che ha portato tutti gli altri Stati degli Stati Uniti d’America a emanare leggi anti-*stalking*⁵.

⁵ Si sono dotati, inoltre, di una normativa contro lo *stalking* l’Australia: Australian Capital Territory, *Crimes Act* (sezione 34A, 1-4), New South Wales, *Crimes Act* (sezione 562AB, 1-4), Northern Territory, *Criminal Code* (sezione 189, 1-2), Queensland, *Criminal Code* (sezione 359A, 1-7), South Australia, *Criminal Law Consolidation Act* (sezione 19AA, 1-5), Tasmania, *Criminal Code* (sezione 192, a-f), Victoria, *Crimes Act* (sezione 21A, 1-5), Western Australia, *Criminal Code* (sezione 338D, 1-2; 338E, 1-4); il Canada: *Criminal Harassment Law*, 1993; la Nuova Zelanda: *Harassment Act*, 1997.

In Minnesota alla sezione 609.749 del codice penale si legge che è fatto divieto di molestare *another person by engaging in intentional conduct in a manner which would cause a reasonable person under the circumstances to feel oppressed, persecuted or intimidated, and which causes this reaction on the part of the victim.*

In Ohio, nel *Code Annotated*, è stabilito che *No person by engaging in a pattern of conduct shall knowingly cause another to believe that the offender will cause physical harm to the other person or cause mental distress to the other person.*

Nello stato delle Hawaii si dispone che *a person commits the offense of harassment by stalking if, with intent to harass, annoy, or alarm another person, or in reckless disregard of risk thereof, that person pursues or conducts surveillance upon the other person: a) without legitimate purpose; and b) under circumstances which would cause the other person to rea-*

2. Le difficoltà definitorie

Una volta registrata da parte del Legislatore l'esigenza di criminalizzazione di un certo comportamento, come lo *stalking*, si pone una questione di non poco momento: come definire tale comportamento in un testo normativo che, soprattutto in un settore in cui va garantita la sicurezza personale, deve essere utile allo scopo e, dunque, chiaro nella sua formulazione e fruibile da parte di tutti?

Si pone, innanzitutto, il quesito intorno alla necessità o meno di elencare con precisione tutti i comportamenti che integrano il reato di *stalking*⁶.

Nella normativa del Regno Unito, contenuta nel *Protection from Harassment Act* del 1997, non vi è alcuna descrizione minuziosa né specifica del fenomeno di *stalking*. Non è presente, peraltro, neanche la parola *stalking*. Questa legge, in tal modo, copre con tale previsione normativa una serie di comportamenti molto ampia ed elastica.

Le difficoltà definitorie erano emerse, nel Regno Unito, già nell'anno precedente rispetto all'entrata in vigore della legge. Il Ministro dell'Interno, Michael Howard, in un clima che sottolineava l'esigenza di una definizione il più possibile completa del fenomeno affinché vi fosse una legislazione che direttamente si occupasse dello *stalking*, affermò che: *Stalking is a particularly difficult thing to define, which is why we are taking so much care to make sure that we get it right. As soon as we are satisfied that we have a workable definition of the crime, we will legislate.*⁷

sonably believe that the actor intends to cause bodily injury to the other person or another, or damage to the property of the other person or another.

Nel 1996 il Presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, ha reso lo *stalking* un reato federale: con l'*Interstate Stalking Act*, infatti, si è previsto che commette reato chi attraversa i confini di Stato con l'intenzione di molestare o minacciare un'altra persona generando in questa un timore ragionevole per la propria vita o l'incolumità propria o della famiglia.

In Europa i primi Paesi a promulgare una normativa in materia sono stati la Danimarca nel 1930, con la sezione 265 del codice penale entrata in vigore nel 1933, l'Inghilterra, il Galles e la Scozia, che nel 1997 si sono dotati di una legge comune (*Protection from Harassment Act*).

È interessante notare, da questi esempi, come sia sempre specificato che si tratta del reato di *stalking*. Altrettanta precisione non è presente nel *Protection from Harassment Act 1997*.

⁶ Sul rischio relativo alla violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale, si rinvia al cap. 5, par. 1.

⁷ Dichiarazione resa dal Ministro dell'Interno nel corso della trasmissione radiofonica della BBC, *World at one* del 10 maggio 1996, in E. Finch, *The Criminalisation of Stalking: Constructing the Problem and Evaluating the Solution*, Cavendish Publishing Limited, Londra-Sydney, 2001, 10.

È pressoché impossibile determinare una definizione di *stalking* che individui un nucleo di condotta specifica comune a tutte le possibili manifestazioni del reato. Lo *stalking*, infatti, può concretizzarsi nel comportamento apparentemente più innocuo fino ad arrivare al reato più efferato come l'omicidio. Può consistere in più comportamenti ripetuti nel tempo, ma anche in particolari condotte che si esauriscono una volta poste in atto.

E così, con il termine *stalking* ci si riferisce agli appostamenti “per spiare e pedinare la vittima al fine di farla sentire costantemente sotto controllo o provocare incontri personali apparentemente casuali”⁸; all’insieme di “comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi”⁹; all’insieme di “comportamenti tramite i quali una persona ne affligge e perseguita un’altra con comportamenti indesiderati tali da provocare ansia o paura nella vittima”, quali appostamenti e tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati¹⁰.

E ancora, per atti persecutori si intendono vere e proprie persecuzioni assfissianti che finiscono “per sconvolgere l’esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore”¹¹ e “comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e sovente precursori di più efferate aggressioni”¹².

Il reato di atti persecutori, definito come sindrome del molestatore assillante, indica *a constellation of behaviours in wich one individual inflicts on another repeated unwanted intrusions and communications*¹³.

In Inghilterra, il Ministero dell’Interno ha a disposizione il *Research, Development and Statistics Directorate*, che svolge ricerche e rilevamenti in ordine alle materie di competenza del ministero. La definizione di *stalking* usata dal *Directorate* è la seguente: *Defined as a course of conduct involving two or more events of harassment causing fear, alarm or distress, of three types: phone calls or letters; loitering outside home or work; damaged property*, in S. Walby, J. Allen, *Domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British Crime Survey*, Home Office Research Study 276, Londra, marzo 2004, 4.

⁸ Definizione usata nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 4891 del 2004, su cui si rinvia al cap. 2, par. 2.

⁹ Definizione, mutuata dall’elaborazione di P. Curci e G. M. Galeazzi, usata nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 1901 del 2006, su cui si rinvia al cap. 2, par. 2.

¹⁰ Definizione usata nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 2781 del 2007, su cui si rinvia al cap. 2, par. 2.

¹¹ Definizione usata nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 1819 del 2006, su cui si rinvia al cap. 2, par. 2.

¹² Definizione usata nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 2169 del 2007, su cui si rinvia al cap. 2, par. 2.

¹³ M. Pathé, P. E. Mullen, “The impact of stalkers on their victims”, in *British Journal of Psychiatry*, 1997, 170, 12.

Alcuni autori preferiscono definire lo *stalking* come *obsessional following: an abnormal or long term pattern of threat or harassment directed toward a specific individual*¹⁴.

E ancora, si può definire il reato di molestie assillanti come *one or more of a constellation of behaviours that (a) are directed repeatedly towards a specific individual (the target); (b) are experienced by the target as unwelcome and intrusive, and (c) are reported to trigger fear or concern in the target*¹⁵.

Si sono, inoltre, ritenuti gli atti persecutori descrittivi di “un comportamento tipizzato dalla sorveglianza su una vittima, scelta come destinataria di condotte per essa moleste e resa oggetto di attenzioni molto spesso sfocianti in vere e proprie patologie”¹⁶.

Le molestie assillanti non sono un comportamento nuovo.

Risale al 1704 il primo caso giudiziario relativo a un caso di *stalking*, che non essendo ancora una autonoma fattispecie di reato veniva inquadrato all'interno di fattispecie penali esistenti, come l'aggressione o le percosse.

Il caso fu portato davanti alle corti inglesi ed è noto con il nome di DENNIS V. LANE¹⁷.

Il Dottor Lane, dopo aver corteggiato in modo insistente e violento Miss Dennis, fu portato davanti alle corti per aggressione ai danni di uno degli uomini che scortavano la ragazza. Esasperato in ragione del divieto di avvicinare la ragazza, in quell'occasione aggredì l'avvocato di quest'ultima e fu nuovamente portato davanti alla corte per aggressione. Gli fu imposto il versamento di una cauzione, come impegno a comportarsi bene (*keep the peace*) per un anno e un giorno. Dagli atti non risulta però se tale provvedimento avesse raggiunto il suo scopo.

Benché il fenomeno delle molestie assillanti non sia nuovo, queste ultime sono state configurate quale reato in tempi relativamente recenti.

Come si è detto, se in un primo momento l'attenzione dei *mass media* si era concentrata su episodi di persecuzione nei confronti di personaggi pub-

¹⁴ J. R. Meloy, S. Gothard, “A Demographic and Clinical Comparison of Obsessional Followers and Offenders with Mental Disorders”, in *American Journal of Psychiatry*, 1995, CLII, 258.

¹⁵ D. Westrup, “Applying Functional Analysis to Stalking Behaviour”, in J. R. Meloy (a cura di), *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*, Academic Press, San Diego-Londra, 1998, 275.

¹⁶ F. Bartolini, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing; Molestie; Minacce; Violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009*, LaTribuna, Piacenza, 2009, 87.

¹⁷ DENNIS V. LANE, [1704] 6 Mod 131; 87 ER 887.

blici, successivamente hanno assunto importanza anche episodi che riguardavano persone comuni.

In particolare, negli ultimi venti anni abbiamo assistito a una forte crescita di interesse, a livello mondiale, verso tale fenomeno¹⁸ e ciò fornisce la misura del forte impatto socio-culturale del fenomeno dello *stalking*, che ha ricevuto varie risposte da parte degli ordinamenti in momenti diversi.

L'importanza dell'introduzione di una nuova fattispecie penale autonoma si riflette non solo sul piano simbolico, ma anche su quello processuale in quanto si mette a disposizione delle vittime un'azione diretta per chiedere tutela da parte dell'ordinamento. Si prende atto, inoltre, del disvalore insito in una campagna di *stalking*, maggiore rispetto a quello che caratterizza singole condotte che potrebbero già essere sanzionate dall'ordinamento. Si attenuano poi le molteplici difficoltà, che vi sono in assenza di una fattispecie penale specifica, connesse alla necessità di isolare all'interno delle condotte persecutorie singole fattispecie già previste dall'ordinamento come penalmente rilevanti.

A fronte della eterogeneità¹⁹ delle condotte che possono integrare la fattispecie, si potrebbero adottare una molteplicità di definizioni. Caratteristiche ineliminabili, comuni ai diversi tentativi di inquadrare la fattispecie, sono il carattere molesto e indesiderato delle condotte poste in essere dal soggetto agente e la ripetitività, dunque la frequenza nel tempo, delle stesse.

È pressoché impossibile, dunque, determinare una definizione di *stalking* che individui un nucleo di condotta comune a tutte le possibili manifestazioni del reato.

¹⁸ Ciò è stato dovuto alla maggiore considerazione da parte dei mezzi di informazione, che hanno cominciato ad appuntare la loro attenzione sui sempre più frequenti episodi di cronaca legati alle molestie assillanti, e alla crescente produzione di film - come per esempio: *Play Misty for Me* (1971, Clint Eastwood, USA), *Duel* (1971, Steven Spielberg, USA), *Fatal Attraction* (1987, Adrian Lyne, USA), *Sleeping with the Enemy* (1991, Joseph Ruben, USA), *The Bodyguard* (1992, Mick Jackson, USA), *Stalking Laura* (1995, Michael Switzer, USA) - e libri - come per esempio: P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers*, cit.; M. Pathé, *Surviving Stalking*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002; B. Nicol, *Stalking*, cit. - sull'argomento.

¹⁹ Si può fornire un elenco di condotte poste in essere dal molestatore assillante, che non pretende di essere esaustivo, ma che ha solo funzione esemplificatoria: forzare la vittima a parlare con lui, fare telefonate silenziose, fare telefonate oscene, non accettare un rifiuto da parte della vittima, spedirle oggetti o lettere indesiderati, seguirla, aspettarla fuori casa o dal posto di lavoro, minacciarla di usare violenza, porre in atto intimidazioni fisiche, toccarla o stratonarla, esercitare violenza fisica fino ad arrivare all'omicidio. Lo *stalking*, in definitiva, può concretizzarsi nel comportamento apparentemente più innocuo fino ad arrivare al reato più efferato come l'omicidio.